



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.40 del 25/09/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIGG.RI REPICI NUNZIA E RUGGERI PIETRO, EREDI DEL SIG. RUGGERI GIOVAMBATTISTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Antonio Borghetti, Vice Presidente, il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	assente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	assente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	assente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	assente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 9

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIGGRI REPICI NUNZIA E RUGGERI PIETRO, EREDI DEL SIG. RUGGERI GIOVAMBATTISTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Il giorno 4 ottobre 2013, alle ore 18,00, in seduta di prosecuzione, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **VENUTO** Andrea Antonio, **SAIJA** Paolo, **MENTO** Filippo, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **PREVITI** Sandro, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **PATTI** Giuseppe, (Tot. n. 10 presenti – n. 5 assenti).

Il Presidente del Consiglio passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Non essendoci consiglieri comunali che chiedono la parola **il Presidente del Consiglio** mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti) **E QUATTRO ASTENUTI** (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI APPROVARE il punto in discussione avente come oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dei sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, eredi del sig. Ruggeri Giovambattista a norma dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. N° 267/2000".

A questo punto **il Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti) **E QUATTRO ASTENUTI** (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente proposta.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 52 del 29/08/2013

Oggetto :

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIGG.RI REPICI NUNZIA E RUGGERI PIETRO, EREDI DEL SIG. RUGGERI GIOVAMBATTISTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

Testo Proposta:

Premesso:

Che, con atto di citazione notificato il 25/11/1997 i Sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, quali eredi di Ruggeri Giovambattista, domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Anna Luisa Russo che li rappresenta e difende, citavano il Comune di Rometta innanzi al Tribunale di Messina – seconda sezione civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile degli attori in seguito all'alluvione che colpì Rometta il 21 luglio 1996;

Che, il Tribunale Civile di Messina – Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 823/2013 ha condannato il Comune di Rometta al pagamento ex artt. 2043 e 2051 c.c. in favore degli attori la somma di € 741,51 ed inoltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.867,66, oltre Iva e c.p.a.;

Atteso che, onde evitare un aggravio di spesa derivante da un probabile atto di precetto occorre procedere alla liquidazione di quanto stabilito con sentenza n. 823/2013;

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1^o, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Considerato che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo riconosciuto non è suscettibile di pagamento suddivisibile in dodicesimi;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/00, per cui si ritiene doveroso provvedere ad impegnare la suddetta somma onde procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 56 del vigente Regolamento di contabilità.


Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL.

PROPONE

1. Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Riconoscere ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: nei confronti dei Sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, quali eredi del Signor Ruggeri Giovambattista;
3. Finanziare la complessiva somma di Euro 2.830,41 con imputazione al codice 1010203 del redigendo bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi ecc...";
4. Dichiarare il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento delle somme in parola;
5. Trasmettere copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIGG.RI REPICI NUNZIA E RUGGERI PIETRO, EREDI DEL SIG. RUGGERI GIOVAMBATTISTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 29/08/2013

Il responsabile dell'Area

Dott. ~~Maurizio Casale~~

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 05/09/2013

Il Responsabile dell'Area

Sig. Giuseppe Pino

Avv.to ANNA LUISA RUSSO
VIA C. BATTISTI IS. 83 N. 262
98123 MESSINA - TEL. (090) 2931210



*Ass
Cauteruccio*

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del
Giudice Onorario Avv. Giovanni Grasso, in Funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente

N° 823/2013 Sent

N° 13209/1997 R.G.

N° 2385 Cron.

N° 1432
Repertorio

Iscritta a ruolo il

Termine deposito m.
il

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N° 13209/1997 R.G., posta in
decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/06/2011 e promossa

Minuta depositata in

Sentenza orig. di

Orig. Coll. in data

DA

Pubbl. in data

22/4/2013

Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, quali eredi di Ruggeri
SAPORI 26-8-2
Giovanbattista, elettivamente domiciliati in Messina, via C.
Battisti is. 83 n°262, presso lo studio dell'Avv. Anna Luisa Russo
che li rappresenta e difende come da procura in atti,
attori;

CONTRO

Comune di Rometta, 00136550822 in persona del Sindaco p.t.,
elettivamente domiciliato in Messina, via Loggia Dei Mercanti n°
19 presso lo studio dell'Avv. Arturo Merlo che lo rappresenta e
difende come da procura in atti, convenuto.

Oggetto: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 07/06/2011 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa che veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25/11/1997 gli attori introduceva il presente giudizio, chiedendo:

- 1) Ritenere e dichiarare il Comune di Rometta, in persona del Sindaco p.t. responsabile dell'evento dannoso che ha colpito l'immobile degli attori;
- 2) Condannare il Comune convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e causati dall'alluvione del 21/07/1996, quantificati in £ 12.203.799 oltre interessi legali;
- 3) Vittoria di spese e compensi di causa.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il Comune di Rometta, in persona del Sindaco p.t., chiedendo:

- 1) Rigetto delle domande attoree;
- 2) Vittoria di spese e compensi di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e provata nei limiti di cui alla seguente parte motiva.

È incontestato che, a causa dell'alluvione che ha colpito il paese di Rometta il 21/07/1996, si determinò la rottura della rete idrica.



All'udienza del 28/09/2004 parte attrice rinunciava ai testi già ammessi e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La rinuncia veniva formulata anche da parte convenuta come da dichiarazione in atti del 04/05/2009.


Con ordinanza del 05/05/2009 veniva rigettata la richiesta di acquisizione agli atti dei verbali di udienza di altro analogo giudizio in quanto tardiva e vista l'avvenuta rinuncia alla prova per testi.

La sussistenza dei danni all'immobile degli attori è approvata dalla documentazione in atti e, segnatamente, dal verbale della Polizia Municipale di Rometta del 21/07/1996 che interveniva lo stesso su richiesta dei sigg. Repici rilevando che "nei sottinterrati delle prime due abitazioni site tra la via del mare e la via Nazionale di proprietà rispettivamente dei sigg.ri Repici Rosa e Ruggeri Giovan Battista si erano riversate delle acque che raggiungevano già un'altezza di circa 30 cm" (intervento delle ore 16,00). Si evince altresì dalla documentazione versata in atti che la problematica relativa allo smaltimento delle acque era stata oggetto di apposite delibere da parte del Comune di Rometta per gli inconvenienti sovente determinatisi a causa del malfunzionamento anche in assenza di eventi fuori stagione quali l'alluvione del 21/07/1996. Anche se per il periodo in questione trattasi di evento non ordinario la responsabilità del Comune convenuto si evince dal disposto dell'art. 1051 c.c. essendo di proprietà pubblica le condotte di canalizzazione e smaltimento delle acque piovane. Ne discende per legge un obbligo di manutenzione da parte dell'Ente non per custodia



volti ad evitare danni agli utenti ed ai terzi ponendo in essere tutte le misure necessarie ad evitare il danno e superare la presunzione legale di colpa che sullo stesso Ente incombe. Nulla è stato addotto da parte convenuta per superare detta presunzione sicchè l'obbligo di risarcimento che deve raccordarsi col disposto di cui all'art. 2043 c.c. appare sussistente. Altro documento strettamente collegato con l'evento dannoso è la richiesta di risarcimento danni e verifica degli stessi indirizzata dagli attori in data 29/07/1996 al Comune convenuto. La quantificazione dei danni in mancanza di specifico accertamento peritale d'ufficio, non richiesta dalle parti, deve limitarsi alla produzione documentale in atti ed ai riscontri compiuti nella quasi immediatezza dell'evento in tempi prossimi. Pertanto non può ritenersi esistente il nesso eziologico con la quantificazione del consulente di parte geom. Ruggero Formica a quasi due anni di distanza (16/03/1998). La quantificazione dei danni deriva pertanto dalla somma degli importi di cui ai seguenti atti: fattura Brico Center del 27/07/1996 n° 640, fattura EL.V.A. s.a.s. n° doc.: 0300149 del 27/07/1996, fattura Maiolino n° 68 del 25/07/1996, scontrino Escal. Art Camera del 26/07/1996 per un totale di £ 1.435.769, oggi £ 741,51.

Per quanto attiene alle spese di causa la liquidazione delle stesse segue la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo.



Specifica procurator:

- Sute capitale Eu. 441,51
 - Spese leg. Eq. Eu. 1800,00
 - Spese vito Eq. Eu. 67,55
 - Spese reg. ab. Eu. 137,26
 - Spese riv. reb. cap. det. Eu. 24,00
-
- tot. Eu. 2830,41

ALL



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato *E. S. M. 220*

nell'interesse di *Regili + 1*

Messina, li *25-7-13*

f. h.

Il Funzionario Giudiziario
(*Dr. Angelo Miloro*)

Copia conforme ad altra copia esecutiva in forma esecutiva

Messina, li *25-7-13*



Il Funzionario Giudiziario
(*Dr. Angelo Miloro*)



COMUNE di ROMETTA
Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 52 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dei sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, eredi del sig. Ruggeri Giovanbattista, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L."

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dei sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, eredi del sig. Ruggeri Giovanbattista, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.";

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, dott. Maurizio Casale;

Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile n. 823/2013;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 52 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dei sigg.ri Repici Nunzia e Ruggeri Pietro, eredi del sig. Ruggeri Giovanbattista, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.", scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile n. 823/2013.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 06/09/2013

I Revisori dei Conti

Dott. Maria Lisa

Dott. Riccardo D'Agostino

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Andrea Antonio venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/12/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/12/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 04/10/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 4/12/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 04/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale